

Visto il D. lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visti gli atti del Proc. Pen. n° 2105/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti del dipendente Dott. C.N. matr. 1279, la quale chiede con istanza il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. degli art. 583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n° 2105/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene archiviato con decreto del GIP emesso in data 13/07/2022, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ~~ovè~~ è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verificano ~~aperture~~ ~~si~~ un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda ~~compiere un~~ ~~legale~~ o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, ~~deve essere il~~ ~~prevo~~ comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e ~~di~~ ~~consulenza~~ nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui il dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ~~ivi~~ ~~inclusi~~ i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell' art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Visto le parcelle n.30 del 31/08/2022 di €2.553,84 comprese di IVA e CPA, rilasciate per quietanza dall'Avv. Giuca Giovanni al Dirigente in questione Dott. C.N.;

Che il Dirigente anzidetto chiede anche il rimborso delle spese della CTP producendo a tal proposito fattura ridimensionata ad € 1.500,00 per consulenza medico-legale di parte;

Accertato che la somma da rimborsare al Dott. C.N. matr. 1279, così come previsto dal regolamento è di € 4.053,84;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2022 la spesa sul conto spese del personale

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata
- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dott. C.N. matr.1279 definito con decreto di archiviazione emesso in data 13/07/2022, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- Liquidare e pagare la somma di € 4.053,84 documentate dalla fattura n. 30 del 31/08/2022 emessa dall'Avv. Giuca Giovanni e la fattura del Dott. Giuseppe Bulla, al dipendente Dott. C.N. matr. 1279 e che risulta in linea con il suddetto regolamento Aziendale. Le generalità sono secreteate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto.

PreTORionline.it